

DFS Legislativo, Riforme istituzionali e Riordino degli Enti territoriali

Proposta di DGR n. 303 del 6/11/2015

Oggetto	CRITERI E MODALITA' PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AI COMUNI INTERESSATI DALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 9BIS, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 29 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E PROVINCIALI" (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)
Obiettivi/Finalità (indicare uno o più risultati attesi del PRS)	1801 – 37.1 Attuazione di interventi per l'efficienza e l'affiancamento agli Enti locali, gestioni associate e fusioni di Comuni
Ammontare della spesa/Ammontare dell'entrata (indicare missione, programma e capitolo di bilancio)	Dipenderà dal numero delle richieste di incorporazione comunale che perverranno.
Impatto territoriale	Territorio dei Comuni coinvolti dai referendum consultivi di incorporazione ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 29/2006
Soggetti destinatari	Comuni
Nota (pregresso/contesto; articolazione interventi previsti, tempi di attuazione, soggetti/categorie escluse, altro)	<p>La delibera stabilisce un limite massimo alle spese rimborsabili, da parte di Regione, ai comuni coinvolti dai referendum comunali consultivi di incorporazione (componenti dei seggi, spese relative al presidio dei seggi da parte dei corpi di polizia locali preposti, spese per i materiali), a seguito di eventuale assunzione dei referendum stessi da parte del Consiglio Regionale.</p> <p>Riferimenti normativi. La Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29 "Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali" dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'art. 7, co. 3.1 che, nel caso di incorporazione di Comuni, i Comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", prima che i relativi Consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del relativo progetto di legge; • all'art. 7, co. 4 bis che, in caso di richiesta di avvio della procedura di incorporazione, le delibere dei Consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I Comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum; • all'art. 9 bis, commi 1 e 2 che, a seguito della presentazione del progetto di legge di incorporazione, il Consiglio regionale delibera, su proposta della Commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo regionale, i referendum già effettuati dai Comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum già effettuati dai Comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum consultivo regionale. Le spese dei referendum consultivi comunali sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum consultivo regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Eventuali criticità	
Attività di comunicazione previste/consigliate	Pubblicazione sul BURL e raccordi diretti con le Amministrazioni comunali coinvolte
Eventuali ricadute mediatiche	